

Pubblicato il 14/08/2026

N. 01578 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Francesca Caparelli, Manuela Zanfani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale della Provincia di Cosenza (Settore Personale ed Organizzazione) n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2025, pubblicata il 15 dicembre successivo, di *“approvazione graduatoria definitiva anno 2025 e nomina vincitore”* della *“Procedura di Selezione interna per la progressione ‘in deroga’, tra le aree da Aree Operatori degli Istruttori a Aree del Funzionari EQ, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del CCNL 16/11/2022, riservata al personale della Provincia di Cosenza per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Amministrativo”*, nonché della determinazione di nomina della Commissione n. -OMISSIS- del 27 novembre 2025 (limitatamente alla sola Commissione per il “Profilo Amministrativo”), dei verbali della Commissione, compreso quello di ammissione del candidato -OMISSIS-, di ogni altro atto istruttorio, connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Cosenza e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2026 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e al controinteressato, la ricorrente ha esposto quanto segue:

- con determinazione dirigenziale del Settore Personale e Organizzazione della Provincia di Cosenza, n. 2025001779 del 10 ottobre 2025, venivano approvati gli avvisi relativi alle procedure di progressione verticale per diversi profili professionali, tra cui quello di Funzionario Amministrativo, per la copertura di un posto;
- l'avviso di selezione individuava i criteri e i sub-criteri di valutazione delle candidature, con attribuzione dei relativi punteggi massimi. In particolare, nell'ambito del criterio "Competenze professionali specifiche", valutabile fino a un massimo di 25 punti, era prevista l'assegnazione di 2 punti per ciascun corso di formazione previsto nel programma formativo dell'Ente e superato nell'ultimo triennio, nonché di ulteriori 2 punti per lo svolgimento di mansioni superiori assegnate e assolte nel corso dell'esperienza lavorativa;
- con successiva determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 27 novembre 2025 venivano nominate le commissioni esaminatrici per i diversi profili professionali; per il profilo di Funzionario Amministrativo veniva designato quale Presidente il dott. -OMISSIS-, Dirigente del -OMISSIS-dell'Ente;
- alla procedura partecipavano la ricorrente e il dott. -OMISSIS-, dipendente assegnato al -OMISSIS-diretto dal predetto dott. -OMISSIS-;
- all'esito della selezione, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2025, veniva approvato il verbale n. 3 dell'11 dicembre 2025 e dichiarato vincitore il dott. -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 90 punti, mentre alla ricorrente venivano attribuiti 88 punti.

L'esponente lamenta che al controinteressato sarebbero stati attribuiti punteggi non spettanti e sostiene che, ove correttamente rideterminato il punteggio, sarebbe risultata vincitrice della procedura, lamentando in ogni caso vizi di imparzialità della Commissione.

2. In particolare, a sostegno del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:

- 1) *Violazione ed errata applicazione dell'Avviso Pubblico nella attribuzione dei punteggi come da criteri e sub criteri fissati nello stesso. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed illegittimità manifesta. Disparità di trattamento tra candidati. Sviamento, poiché, con specifico riferimento al criterio C "competenze professionali", sub criterio c.1) "competenze professionali specifiche", il punteggio attribuito al candidato -OMISSIS- è errato. Sostiene, infatti, che al candidato vincitore, con riferimento alla voce "d)" del sub-criterio c.1), vale a dire la "partecipazione e superamento corsi di formazione previsti nel programma formativo dell'Ente nell'ultimo triennio: punti 2 cadauna", la Commissione ha ritenuto valutabili positivamente 80 corsi di formazione, attribuendo al candidato, solo per detta voce il punteggio, 160 punti, senonché, dall'analisi della domanda di partecipazione del controinteressato risulterebbero positivamente valutabili solo 3 degli 80 corsi di formazione inseriti, con diminuzione del punteggio da 160 punti assegnati a 6 punti. Inoltre lamenta che l'amministrazione ha proceduto ad una sostanziale rettifica della domanda del candidato, valorizzando corsi che lo stesso non aveva qualificato come obbligatori o rientranti nel programma formativo dell'Ente, e che tali errori non fossero emendabili d'ufficio. Censura inoltre l'illegittimo riconoscimento di punteggio per lo svolgimento di mansioni superiori, non effettivamente svolte dal controinteressato, atteso che le attività indicate rientrerebbero nelle ordinarie mansioni proprie della qualifica rivestita. Ne consegue, a dire del ricorrente, l'illegittima attribuzione dei 25 punti previsti per il sub-criterio c.1) "Competenze professionali specifiche", con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo in 76 punti anziché 90;*
- 2) *Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per conflitto di interesse del Presidente della Commissione della selezione per Funzionario Amministrativo. Violazione*

ed errata applicazione dell'art. 51 c.p.c., estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa, poiché il Presidente della Commissione, oltre ad essere il dirigente addetto all'ufficio in cui presta servizio il controinteressato, è anche avvinto allo stesso da vincoli di parentela, essendo il figlio della cugina diretta.

3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Cosenza, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che la procedura in esame non presenterebbe carattere concorsuale, essendo fondata esclusivamente sulla valutazione di titoli e non comportando il passaggio ad una diversa area professionale. Nel merito, l'Amministrazione resistente ha contestato integralmente le deduzioni della ricorrente, sostenendo la legittimità dell'operato della Commissione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato, dott. -OMISSIS-, il quale ha insistito per il rigetto del ricorso stante la piena legittimità della procedura espletata. Il dott. -OMISSIS-, evocato in giudizio in qualità di controinteressato, non si è costituito.

4. All'udienza camerale del 25 marzo 2026, la difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

Alla successiva udienza pubblica del 22 giugno 2026, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.

La procedura oggetto di causa integra una progressione tra le aree (c.d. progressione verticale) disciplinata in via derogatoria, in quanto consente l'accesso all'area superiore prescindendo dal possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto per

l'inquadramento nella medesima area e, segnatamente, della laurea, normalmente necessaria per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Ciò posto, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, tanto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quanto del giudice amministrativo, le controversie aventi ad oggetto le procedure di progressione verticale rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Tale conclusione trova fondamento nella natura sostanzialmente concorsuale della procedura, la quale, pur essendo riservata al personale già dipendente dell'amministrazione, è finalizzata all'accesso ad un'area professionale superiore e ad un diverso inquadramento giuridico ed economico, con conseguente instaurazione di un nuovo e distinto rapporto di servizio sotto il profilo funzionale.

In tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza, affermando che le procedure selettive volte al passaggio ad un'area superiore sono riconducibili alla materia dei pubblici concorsi e restano pertanto devolute alla cognizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. SU., n. 8985 dell'11 aprile 2018; Tar Lazio, 11 luglio 2020, n. 7399; Tar Molise, 30 gennaio 2015, n. 20).

Pertanto, una volta riconosciuta la natura *lato sensu* concorsuale della procedura selettiva in esame, ancorché caratterizzata da modalità peculiari rispetto ai concorsi pubblici tradizionali, posto peraltro che si basa su una valutazione comparativa, comprensiva anche di un colloquio orale, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente rigetto della relativa eccezione.

2. Passando all'esame del merito, il Collegio rileva che, in assenza di una specifica graduazione o indicazione di priorità dei motivi di ricorso da parte della ricorrente, l'individuazione dell'ordine logico-giuridico di scrutinio degli stessi è rimessa alla valutazione del Collegio.

3. Ciò premesso, il Collegio ritiene di procedere all'esame dei motivi di ricorso secondo un criterio logico-sistematico, scrutinando in via prioritaria le censure che, ove fondate, sarebbero idonee a determinare l'integrale caducazione della procedura e riservando soltanto in via subordinata l'esame delle doglianze inerenti alle valutazioni espresse nei confronti del candidato controinteressato.

4. Giova pertanto esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della mancata astensione, da parte del Presidente della Commissione, atteso il legame di parentela, sebbene oltre il quarto grado, con il controinteressato e la sua qualifica di dirigente dell'ufficio presso cui quest'ultimo presta servizio.

Il motivo, a giudizio del Collegio è fondato e comporta pertanto l'accoglimento del ricorso.

4.1 Ai fini di una maggiore intellegibilità della decisione, giova rilevare che l'art. 51 c.p.c., per giurisprudenza pacifica applicabile alle procedure comparative, impone l'obbligo di astensione in presenza di rapporti di parentela entro il quarto grado. La disposizione, dal carattere eccezionale, non è suscettibile di essere applicata analogicamente a rapporti parentali che, pur presenti, abbiano diversa consistenza, salvo che non emergano elementi concreti, puntualmente allegati, dai quali desumere che il caso di specie, pur non sussumibile nel disposto dell'articolo citato, costituisca un "*conflitto di interessi*" disciplinato dagli artt. 6-bis della L. 241/90 e 7 del dpr n. 62/2013.

L'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e specificamente concernente il "*conflitto di interessi*", stabilisce che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".

Al riguardo, giova richiamare le considerazioni svolte nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, n. 667 del 2019, reso in esito all'Adunanza di Sezione del 31 gennaio 2019, benché specificamente inerente alla materia delle procedure di affidamento di contratti pubblici (cfr. anche TAR Lazio, Sez. I Bis, 3 maggio 2023, n. 7450; Id., 8 gennaio 2020, n. 128, confermata da Cons. Stato, Sez. II, 7 marzo 2023, n. 2376) nel quale si afferma che:

- "(...) il conflitto riguarda propriamente gli interessi, vale a dire la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno. La nozione non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona. In linea di teoria generale dell'analisi economica del diritto, un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto giuridico sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse funzionalizzato. Non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche. Per l'inquadramento di teoria generale è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto economico: quello funzionalizzato e quello, di qualsiasi natura, dell'agente. Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l'interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti" (§ 2.3.);

- il conflitto di interessi si configura, in particolare, "(...) come una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse funzionalizzato" (§ 2.3.);

- *"Perché il conflitto sorga è (...) necessario che si sia alla presenza di veri e propri interessi, (...) vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro. Vengono quindi in rilievo non già situazioni astratte e meramente potenziali, ma concrete, specifiche e attuali" (§ 2.3.);*

- *la previsione, contenuta all'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, secondo la quale l'obbligo di astensione opera in caso di conflitto di interessi "anche potenziale", deve essere interpretata tenendo conto del fatto che il conflitto di interessi "(...) è una situazione di pericolo in sé, e qualunque pericolo è per sua natura una potenza e non un atto. Il danno all'interesse funzionalizzato non si è ancora verificato (salvo quello all'immagine). Qualificare la natura del pericolo, e quindi del conflitto, come "situazione potenziale", cioè ritenere che il Legislatore si sia voluto riferire a un "conflitto potenziale", sarebbe quindi una tautologia. Dunque, altro è il significato della norma per la cui ricerca occorre compiere una attività interpretativa che attribuisca all'aggettivo "potenziale" un significato suo proprio e autonomo" (§ 2.4.);*

- *non può essere ritenuta soddisfacente, ove non opportunamente approfondita, neppure la tesi secondo la quale l'aggettivo si riferisca "(...) a un "potenziale conflitto" (non a un "conflitto potenziale"), cioè a una situazione in grado di determinare essa il conflitto, cioè una interferenza tra l'interesse funzionalizzato e quello privato", in quanto questa interpretazione "(...) si appalesa, se ristretta in questi semplici termini, troppo generica e generalizzata. Essa finirebbe col comprendere un numero infinito di situazioni razionalmente, ma solo astrattamente, individuabili a tavolino, misurabile utilizzando la categoria del possibile piuttosto che quella del probabile, con conseguente impossibilità di fornire elementi precisi di valutazione" (§ 2.4.);*

- *"Con ulteriore affinamento si può concludere che in primo luogo occorra distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate*

dall'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (...); dall'altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le "gravi ragioni di convenienza" di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell'art. 51 c.p.c.). Si tratta, ad avviso della Sezione, di situazioni da definire (non tipizzate ma) qualificate teleologicamente (...). In sostanza, rilevano sia palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi (in questo senso) potenziali, perché tale nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che potrebbe derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio" (§ 2.4.);

- è da ritenere che tali ultime situazioni "(...) non possano essere individuate con riferimento a un numero aperto, indeterminato e indefinito di rapporti e relazioni del soggetto pubblico (...), ma debbano essere indagate (...) solo alla luce dell'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 e dell'art. 51 c.p.c. La struttura delle due norme è, infatti, identica e complementare. Nel primo comma l'art. 51, con parole diverse, ripercorre le ipotesi di cui all'art. 7, primo periodo, nel secondo comma si riferisce esattamente alle "gravi ragioni di convenienza" come il penultimo comma del citato art. 7" (§ 2.4.);

- "Le situazioni di "potenziale conflitto" sono, quindi, in primo luogo, quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato. (...) Si devono inoltre aggiungere quelle situazioni le quali possano per sé favorire l'insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. (...) Entrambi i tipi di situazione, quelle che evolvono de futuro verso il conflitto e quelle favorevoli de praeterito il conflitto, costituiscono la declinazione delle gravi ragioni di convenienza di cui agli art. 7 e 51 citati in cui si risolvono, ed anche del "potenziale conflitto" di cui agli articoli 6 bis e 53 citati. In sostanza la qualificazione "potenziale" e le "gravi ragioni di convenienza" sono espressioni equivalenti perché teleologicamente

preordinate a contemplare i tipi di rapporto destinati, secondo l'id quod plerumque accidit, a risolversi (potenzialmente) nel conflitto per la loro identità o prossimità alle situazioni tipizzate. Tuttavia, proprio poiché l'aggettivo "potenziale" rende ambigua la qualificazione della situazione di conflitto di interessi che impone l'obbligo di astensione dell'organo che deve svolgere una determinata attività all'interno dell'ufficio pubblico, e l'espressione gravi ragioni di convenienza è ancora generica, è opportuno osservare precisare che possono configurarsi ipotesi di potenziale conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione, solo quando ragionevolmente l'organo amministrativo chiamato a svolgere una determinata attività si trovi in una posizione personale e/o abbia relazioni con terzi che possono, anche astrattamente, inquinare l'imparzialità dell'azione amministrativa, con riferimento alla potenzialità del verificarsi di una situazione tipizzata di conflitto" (§ 2.4.).

Può, quindi, concludersi che una situazione di "*conflitto di interessi*" in senso proprio e stretto è configurabile quando ricorra una delle cause di astensione obbligatoria di cui all'articolo 51 cod. proc. civ. o all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, in quanto compatibili, mentre il "*conflitto di interessi potenziale*" - coincidente con le "*gravi ragioni di convenienza*" di cui all'articolo 51, secondo comma, cod. proc. civ. e all'articolo 7, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 - è ravvisabile in presenza di circostanze che siano destinate a evolvere *de futuro* in una situazione tipica comportante un obbligo di astensione oppure ove vi siano state vicende pregresse, comunque idonee a suo tempo a integrare una situazione tipizzata di conflitto, e tali da poter favorire l'insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità (cfr. TAR Lazio, n. 7450 del 2023, cit.).

In questa prospettiva, deve ritenersi che il conflitto sia configurabile solo in presenza di situazioni che, benché non tipizzate, siano comunque idonee a determinare

effettivamente un potenziale condizionamento dell'agire dell'Organo amministrativo. L'obbligo di astensione presuppone infatti in ogni caso "*(...) la sussistenza di un interesse privato e personale del titolare dell'organo, il quale interesse sia suscettibile di entrare in conflitto con quello oggetto del procedimento amministrativo nel quale questi è chiamato a decidere o a esprimere una valutazione*" (Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2023, n. 852); in mancanza, non è neppure configurabile un "*conflitto di interessi*".

Quanto poi alla presenza di un rapporto di lavoro pregresso o concomitante tra il commissario, collocato in posizione gerarchicamente superiore, e il candidato, la giurisprudenza ha chiarito che l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e/o il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. e le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma non possono essere oggetto di estensione analogica in assenza di ulteriori e specifici indicatori (in tal senso, *cfr.* Cons. Stato, sez. IV, 19/3/2013, n. 1606; Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2012, n. 4858).

Rispetto a tali indicatori «*perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, transcendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in “*un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità*” (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).

A titolo esemplificativo è stato ritenuto che *«sussiste una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria»* (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173).

4.2. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che tra il Presidente della Commissione e il candidato risultato vincitore intercorra un rapporto di natura familiare, essendo quest'ultimo figlio della cugina diretta del primo. Tale legame si colloca nel quinto grado di parentela e, pertanto, non ricade nell'ambito di applicazione diretta dell'art. 51 c.p.c. Nondimeno, esso può assumere rilevanza nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda, ove si accompagni alla presenza di ulteriori elementi sintomatici o di specifici indici fattuali idonei a evidenziare un concreto rischio di conflitto di interessi e, conseguentemente, a compromettere l'apparenza e l'effettività dell'imparzialità del componente della Commissione, a maggior ragione in considerazione della posizione apicale da questi rivestita.

4.3. L'attenzione va quindi rivolta al rapporto lavorativo intercorrente tra il Presidente di Commissione e il candidato. Orbene, dalla documentazione depositata dall'amministrazione, risulta che il controinteressato, dapprima assegnato al settore del -OMISSIS-, è stato trasferito, temporaneamente, a far data dall'8 novembre 2016, presso il settore -OMISSIS-. Successivamente, è stato trasferito in via definitiva al -OMISSIS-, con decorrenza dal 21 giugno 2018, su richiesta del dirigente responsabile del medesimo settore. Risulta, inoltre, che con nota del 20 febbraio 2026 — dunque adottata in corso di causa e a circa due mesi dall'adozione del provvedimento impugnato — il -OMISSIS- abbia richiesto il trasferimento del dipendente presso la propria struttura.

4.4. Tanto premesso, ad avviso del Collegio ricorrono nella fattispecie una serie di elementi che, ove esaminati in una prospettiva unitaria e sistematica, assumono pregnante rilevanza, alla luce del principio generale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, che impone all'Amministrazione di operare non solo in assenza di conflitti di interessi effettivi, ma anche di situazioni potenzialmente idonee a comprometterne l'apparenza di terzietà.

In tale ottica, il rapporto di parentela intercorrente tra il Presidente della Commissione e il candidato risultato vincitore — collocato al quinto grado e, dunque, immediatamente al di fuori della soglia considerata dall'art. 51 c.p.c. — nonché il consolidato rapporto professionale instauratosi nell'ambito del settore diretto dal dott. -OMISSIS-, presso il quale il controinteressato presta servizio sin dal 2016, dapprima in via temporanea e successivamente in via definitiva, a seguito di espressa richiesta del dirigente nel 2018, costituiscono circostanze che, valutate nel loro complesso, assumono una significativa valenza indiziaria.

La concomitanza e la protrazione nel tempo di tali relazioni, tanto sul piano familiare quanto su quello professionale, risultano infatti idonee a ingenerare un ragionevole dubbio circa la piena osservanza del principio di imparzialità nell'espletamento dell'attività valutativa, attesa l'intensità, l'assiduità e la durata dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti e l'ambito particolarmente ristretto dello svolgimento delle attività lavorative. Ne consegue che la composizione della Commissione non appare conforme a quel rigoroso standard di neutralità e indipendenza che deve presidiare lo svolgimento delle procedure selettive pubbliche. Il rischio di potenziale compromissione dei suddetti principi in esame risulta, se non avvalorato, di certo non smentito dalla ben più consistente valutazione assegnata dalla Commissione d'esame, composta dal Presidente e da due commissari, in sede di colloquio di *assessment*, al candidato -OMISSIS- rispetto agli altri concorrenti (26,30 rispetto a punteggi mai superiori a 18/30); valutazione che si è rivelata determinante

ai fini dell'esito finale della selezione, consentendo al candidato -OMISSIS- di superare la ricorrente nonostante il quadro valutativo emerso con riferimento ai precedenti criteri (da A a C2).

Né può assumere rilievo decisivo l'eccezione spiegata dalla resistente, secondo cui il Presidente della Commissione non avrebbe svolto alcun intervento determinante nella formulazione del giudizio. La valutazione, infatti, è stata espressa in forma collegiale all'esito di una votazione segreta e, proprio in ragione di tale modalità deliberativa, non è possibile ricostruire l'incidenza del singolo commissario sull'esito finale. Non va poi sottaciuto che, nell'ambito dei lavori collegiali, il Presidente, per il ruolo istituzionale rivestito e per l'autorevolezza connessa alla funzione esercitata, è munito di una maggiore capacità di indirizzo dei lavori della Commissione, connessa alla posizione rivestita.

Tale circostanza rafforza ulteriormente l'esigenza che la sua posizione sia immune da qualunque elemento suscettibile di ingenerare dubbi, anche soltanto potenziali, in ordine alla piena imparzialità dell'azione amministrativa.

5. Per tali ragioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti della procedura, salvo il riesercizio del potere nei limiti degli effetti conformativi della pronunzia.

6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti vista anche la documentazione prodotta direttamente dall'Amministrazione resistente ai fini della ricostruzione del rapporto di lavoro del controinteressato presso il settore -OMISSIS-. Vanno altresì compensate le spese tra ricorrente e controinteressato, tenuto conto dell'estraneità dello stesso rispetto all'adozione degli atti oggetto di gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per

l'effetto annulla gli atti della procedura impugnati, salvo il riesercizio del potere entro i margini conformativi della pronunzia.

Spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche nominate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Cristiano De Giovanni, Referendario

Valeria Palmisano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valeria Palmisano

IL PRESIDENTE

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.